

Inversione di rotta

Da puro strumento accertativo, lo studio di settore si sta trasformando in elemento di persuasione e di dialogo tra il contribuente e gli organi verificatori

DI **STEFANO DE CARLI**
STUDIO GUANDALINI, BOLOGNA



Preso atto dell'ingiustificato (e inaspettato) innalzamento del limite di congruità richiesto dagli studi di settore elaborati per l'anno 2007, ottimamente illustrato nell'intervento dei colleghi Tarabusi e Trombetta sul numero precedente (vedi *Punto Effe* del 5 giugno 2008), appare di particolare attualità esaminare le diverse prospettive di adeguamento alla luce anche dei più recenti orientamenti sull'incisività dello strumento. A questo proposito, rispetto alle prese di posizione mantenute sino a cir-

ca metà dell'anno passato - quando l'Amministrazione Finanziaria era arroccata sulla difesa della capacità di presunzione "relativa" degli studi e quindi sull'esistenza dell'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente - molte cose sono mutate. Giova ricordare che, sin dall'esercizio 2006, i contribuenti sono tenuti a confrontarsi non solo con la congruità derivante dal programma informatico sotteso agli studi ma anche con gli "indici di normalità", aventi originariamente la funzione di scova-



re eventuali situazioni irregolari nella compilazione della modulistica.

Già nella fase finale della compilazione della dichiarazione dei redditi relativi al 2006, vi era stata una presa di coscienza da parte del legislatore e dell'Amministrazione Finanziaria della scarsa rappresentatività degli Ine (Indici di normalità economica), prima con l'emissione del Decreto 4 luglio 2007, che ha modificato il livello di riferimento per l'accertamento basato sugli studi e per l'accesso all'"esenzione" dagli accertamenti e poi con la Circolare 41

del 6 luglio 2007 contenente l'esplicita ammissione della qualifica di presunzione "semplice" da attribuirsi agli indici e della necessità di integrarli con ulteriori elementi probatori prima di emettere un avviso di accertamento.

INCONGRUENZE "GRAVI"

La Circolare 5E del 23 gennaio 2008, prendendo spunto dalle modifiche introdotte dal Decreto legge n. 81/2007 e dalla legge Finanziaria per il 2008, provvedimenti che hanno sancito

normativamente la natura sperimentale degli indici di normalità, escludendo il ricorso ad accertamenti automatici in caso di scostamenti, ha operato una serie di riflessioni di carattere generale sull'utilizzo degli studi di settore in sede di accertamento, concludendo che anche i risultati degli studi debbano essere qualificati come presunzione "semplice" e che quindi tocca al fisco integrare il responso del conteggio con ulteriori elementi, in principal luogo la dimostrazione dell'«*effettiva coincidenza della situazione del singolo contribuente, oltre che con quella propria della detta realtà produttiva, anche (e soprattutto) con quella di "normalità economica" presa come base per la individuazione del campione rappresentativo*». In definitiva, viene finalmente riconosciuto che i risultati degli studi possono assumersi come base dell'accertamento solo quando rilevano incongruenze che devono essere "gravi", e che tale caratteristica di gravità deve emergere dalla produzione, da parte dell'Amministrazione, di «*altri elementi disponibili o acquisibili con gli ordinari poteri istruttori*». Spetterà quindi al giudice, nel caso dell'instaurarsi di un contenzioso, stabilire se lo studio è da ritenersi sufficientemente persuasivo e per far questo dovrà, oltretutto, essere messo in grado di valutare come è stato ottenuto il risultato. Il che non è per nulla facile dato che nel decreto di approvazione degli studi manca, talvolta, l'illustrazione del funzionamento.

Si tratta di un cambiamento radicale della persuasività dello studio di settore che, da strumento accertativo puro, si sta trasformando in elemento di persuasione e di dialogo tra il contribuente e gli organi verificatori. Le possibilità di difesa già ampiamente illustrate in passato (vedi *Punto Effe* del 31 maggio 2007), sono quindi ulteriormente rafforzate dalle considerazioni sinora esposte. Sembrerebbe quindi che, nell'ipotesi, quest'anno usuale, di mancato ottenimento del risultato di congruità, non debba essere presa in considerazione l'ipotesi dell'adeguamento per rientrare nel-



l'ambito dei "virtuosi". In realtà l'appetibilità dell'adeguamento resta elevata, sia perché il farmacista vuole svolgere la sua professione con tranquillità e vuole evitare di dedicare tempo (e spendere denaro in parcelle di professionisti) in contraddittori con le Agenzie delle Entrate, contraddittori che difficilmente sono improntati sul piano della serenità, sia perché viene estremamente apprezzata l'opportunità di essere "immune" dagli accertamenti nel caso di accesso alla congruità congiunta sia degli studi sia degli indici.

LE NOVITÀ NEL DETTAGLIO

Analizziamo, dunque, quali sono le novità su questo fronte.

È doverosa una prima osservazione. Gli studi di settore di quest'anno portano la sigla UM04U anziché l'usuale TM04U cui eravamo abituati. Ciò è motivato dal fatto che il settore farmacia rientra nel gruppo dei 68 studi revisionati che scaturiscono dall'evoluzione di quelli precedenti. Gli studi definitivi sono, invece, 138, tutti approvati prima del 2008. La circostanza si riflette, oltre che, ovviamente, sui dati richiesti e sul calcolo finale, anche sul fatto che non si applica agli studi revisionati il provvedimento del Decreto 4 luglio 2007 che, richiesto a gran voce dalle associazioni di categoria, aveva stabilito un ammorbidimento del livello di adeguamento che poteva stabilirsi nel maggiore dei valori tra il livello minimo degli indici di normalità e il livello puntuale di riferimento degli studi senza tenere conto delle risultanze degli indici.

Le farmacie che quest'anno vogliono adeguarsi per potere accedere alla "supercongruità" devono invece farlo sul livello massimo espresso sia dagli indici sia dagli studi.

D'altra parte, il fatto di essere ricompresi tra gli studi revisionati permette alle farmacie di potersi adeguare senza dovere sostenere la penale del 3 per cento prevista per le altre casistiche. Il costo dell'adeguamento si limita, pertanto, alla maggiore Iva e imposte dirette da versare sui ricavi integrati. Facciamo un esempio con-

creto. Poniamo che il valore da adeguare ammonti a 1.000 euro, sia per i redditi sia per l'Iva (non è detto che sia sempre così, dipende dall'incidenza dei vari parametri): la farmacia dovrà versare circa 100 euro per Iva e, ponendo un'aliquota omnicomprensiva di Irpef e Irap del 40 per cento, circa 400 euro per imposte; il totale da versare ammonterà a circa 500 euro, pari alla metà del ricavo integrato.

UNO SLALOM TRA GLI INDICI

Altra innovazione introdotta nella dichiarazione in scadenza è quella di potere interagire con il programma informatico per ridurre in modo ragionato l'impatto degli indicatori. Spesso, infatti, le farmacie presentano valori fuori norma in uno o più dei parametri che compongono gli indici di normalità. Il contribuente ha da quest'anno la possibilità di modificare o addirittura annullare gli elementi che a proprio parere fanno perdere significatività all'indice. Un caso abbastanza ricorrente nel nostro settore è quello dell'importo della rendita vitalizia che, essendo normalmente elevato, fa assumere valori fuori dall'ordinario alla componente "altri oneri di gestione", provocando la "non normalità" dell'indice. In tal caso il farmacista potrà togliere il dato della rendita, annotando nello spazio apposito i motivi del suo operato, ristabilendo così un corretto valore.

È da rimarcare comunque che la modifica non rende congrua la posizione ma serve semplicemente ad anticipare (o a escludere del tutto nel caso l'Agenzia delle Entrate ritenga le motivazioni addotte sufficienti per archiviare la posizione) il contraddittorio con l'Amministrazione Finanziaria, tant'è che la dichiarazione non deve essere adeguata. Un vero e proprio "slalom" fra gli indici, quindi, con innumerevoli e delicate possibilità di scelta, che pare opportuno riassumere schematicamente.

◆ Adeguamento al ricavo puntuale sia degli studi sia degli indici.

È l'unica soluzione che permette di

ottenere l'esenzione dagli accertamenti induttivi sino alla soglia dei 50.000 euro annuali (per maggiori dettagli: vedi *Punto Effe* n. 10/2007).

◆ Adeguamento (o collocazione "naturale") all'interno di un "intervallo di confidenza", cioè in un range di ricavi posto tra il ricavo "puntuale" e il ricavo "minimo". La citata Circolare 5E/2008 lo ritiene un ricavo "possibile", quindi sostanzialmente congruo. Considerato tuttavia che non permette di avere il beneficio dell'esenzione da accertamenti e che la differenza tra "puntuale" e "minimo" è di poco conto, si tratta di una soluzione normalmente da scartare a favore di quella precedente.

◆ Adeguamento al minimo degli studi o nessun adeguamento e sterilizzazione degli effetti di componenti straordinarie con la procedura sopra illustrata, nei casi in cui la farmacia sia "non normale" per gli indici.

◆ Nessun adeguamento e attestazione nelle annotazioni delle cause giustificative della propria posizione. Un'indicazione di indirizzo generale, soprattutto qualora l'importo degli sconti sui prodotti di automedicazione sia superiore ai maggiori ricavi richiesti, può essere quella di compilare i righi X3 e X4 (che richiedono, rispettivamente, i dati delle vendite di tali prodotti e degli sconti effettuati sugli stessi) e apporre nelle note a sostegno del non adeguamento una motivazione "standard" che verrà resa disponibile a brevissimo con nota a parte.

La documentazione degli sconti praticati potrà essere reperita sul giornale di fondo del misuratore fiscale.

Si ventila a tal proposito la possibilità che l'Agenzia delle Entrate accetti la proposta che i valori inseriti nel rigo X4 si aggiungano agli sconti praticati all'Ssn al rigo D50 con la conseguente diminuzione automatica della soglia di congruità.

◆ Nessun adeguamento e nessuna motivazione nelle note libere.

Si aspetta la convocazione dell'Agenzia e, nel colloquio con il fisco si espongono le ragioni che giustificano la propria particolare realtà aziendale.